



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Paolo Di Marzio

Presidente

Federico Lume

Consigliere

Sabrina Serrelli

Consigliere

Angelo Napolitano

Consigliere rel. est.

R.G. 7718/2025

Giuliano Tartaglione

Consigliere

CC – 23/1/2026

IRPEF 2011 - AVVISO
DI ACCERTAMENTO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7718/2025 R.G. proposto da:

██████████ (C.F.: ██████████), rappresentato e
difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. ██████████
██████████ con domicilio digitale in atti;

– *ricorrente* –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– *controricorrente* –

Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DELLA PUGLIA – SEZIONE STACCATA DI FOGGIA n.
3498/2024, depositata il 21/10/2024;



Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;

Fatti di causa

Con avviso di presa in carico del 03.01.2018, distinto con il n. 043 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] notificato in data 25.01.2018 a mezzo raccomandata [REDACTED], l'Agenzia Entrate-Riscossione comunicò al sig. [REDACTED] di avere ricevuto incarico di riscuotere un credito tributario di euro 449.201,46. Dalla lettura di tale avviso il contribuente apprese dell'esistenza di un avviso di accertamento distinto con il n. [REDACTED]/[REDACTED] emesso dall'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov.le di Foggia nei suoi confronti, la cui notifica – dai dati in possesso dell'Agente della Riscossione – sarebbe stata effettuata il 22/07/2017.

Non avendo mai ricevuto tale atto impositivo, il contribuente presentò istanza di accesso agli atti amministrativi in data 26/01/2018, chiedendo di acquisire copia di tutti gli atti e documenti relativi all'avviso di accertamento numero [REDACTED]/[REDACTED] comprensiva della relativa notifica, motivando l'istanza con la mancata ricezione dell'atto stesso. In risposta all'istanza di accesso, il contribuente ricevette in data 29/01/2018 copia dell'avviso di accertamento, sulla prima pagina del quale era apposto un timbro di relata di "Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e art. 60 DPR n. 600/1973" ma non vi era traccia della raccomandata informativa con la quale il destinatario della notifica avrebbe dovuto apprendere del deposito dell'atto alla casa comunale. Dalla motivazione dell'avviso di accertamento, inoltre, il sig. [REDACTED] apprendeva che la pretesa tributaria con esso fatta valere scaturiva da altro avviso di accertamento, distinto con il n. [REDACTED] [REDACTED] emesso nei confronti della società "[REDACTED] SRL in liquidazione" (c.f.: [REDACTED]), della quale egli era socio



nell'anno 2011 per il 95% del capitale sociale: accertato il maggior reddito d'impresa di euro 807.356,00 in capo a tale società l'Ufficio, presumendolo distribuito ai soci, aveva attribuito al contribuente il relativo reddito di capitale di euro 381.346,53 (pari alla quota imponibile del 95% di esso ai sensi dell'art. 47 TUIR). È rilevante evidenziare che, con riferimento ad altra annualità d'imposta (2012) oggetto di regolare notifica, analogo avviso di accertamento era stato impugnato ed annullato nel merito dall'autorità giudiziaria tributaria perché l'ufficio tributario per il 2012 (così come nel 2011) aveva erroneamente presunto che i ricavi accertati dalla società "██████████ SRL" fossero stati distribuiti interamente al socio, ██████████ senza considerare che solo una parte di tali ricavi, quella spettante al "gestore" e non all' "esercente" (titolare del luogo dove gli apparecchi da gioco erano installati), doveva essere imputata.

In pratica, la presunzione di distribuzione degli utili al socio era infondata, in quanto i proventi di competenza degli esercenti non rientravano nel reddito di ██████████ (d'ora in poi, anche "*il contribuente*").

Al fine di scongiurare l'azione esecutiva dell'Agente della Riscossione, il sig. ██████████ presentò ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia impugnando l'avviso di presa in carico del credito tributario e per esso l'avviso di accertamento mai notificato, eccependo la nullità della notifica dell'atto presupposto, la decadenza dall'accertamento per l'anno d'imposta in contesa e, in ogni caso, spiegando, nel merito, l'infondatezza della pretesa tributaria. L'Ufficio si costituì in giudizio contestando i motivi di ricorso e depositando in allegato al proprio atto di controdeduzioni del 14 maggio 2018: - la relata di notifica dell'avviso di accertamento n. ██████████ - una "comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale" (c.d. CAD) datata 14/07/2017; - la relativa raccomandata di spedizione in pari data 14/07/2017 (distinta con il n. ██████████ - l'avviso di



ricevimento della raccomandata restituita al mittente per destinatario "sconosciuto". Dall'esame di tale documentazione emergeva che: 1) La relata di notifica dell'avviso di accertamento non recava il numero della raccomandata informativa "CAD" da inviare a pena di nullità al contribuente in caso di irreperibilità temporanea; 2) non vi era prova che la raccomandata CAD agli atti, prodotta dall'Ufficio solo in sede di controdeduzioni, fosse proprio quella relativa all'avviso di accertamento n. [REDACTED] 3) ad ogni buon conto, la raccomandata recante la "comunicazione di avvenuto deposito" (racc. n. [REDACTED] del 14/07/2017) non era stata mai recapitata perché il destinatario risultava "sconosciuto" all'indirizzo di spedizione, con conseguente mancato perfezionamento della notifica. Presa visione di tale documentazione, peraltro prodotta dall'Ufficio solo in sede contenziosa (mentre ne era stata omessa l'ostensione in sede di accesso del 26/01/2018), la difesa depositò memoria illustrativa con la quale fece rilevare al collegio giudicante che proprio da tali documenti *ex adverso* prodotti emergeva la prova della nullità della notifica dell'avviso di accertamento n. [REDACTED] in quanto: a) la relata di notifica dell'avviso di accertamento non recava il numero della raccomandata informativa "CAD" da inviare a pena di nullità al contribuente in caso di irreperibilità temporanea o "relativa" dello stesso, ex art. 140 c.p.c.; b) non vi era prova del fatto che la raccomandata CAD agli atti, prodotta dall'Ufficio solo in sede di controdeduzioni, fosse proprio quella relativa all'avviso di accertamento n. [REDACTED] c) in ogni caso, la raccomandata recante la "comunicazione di avvenuto deposito" (racc. n. [REDACTED] del 14/07/2017) era stata restituita al mittente perché il destinatario risultava "sconosciuto" all'indirizzo di spedizione (con conseguente mancato perfezionamento della notifica pur decorsi dieci giorni dal deposito del plico nell'ufficio postale).



La C.T.P. di Foggia rigettò il ricorso, con sentenza confermata in appello.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente ha chiesto che il ricorso sia definito nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione della legge n. 890 del 1982, art. 8; d.P.R. n. 600 DEL 1973, art. 60; c.p.c., art. 140, nonché falsa applicazione della legge n. 212 del 2000, art. 6; Costituzione, art.24*", il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la notifica del presupposto avviso di accertamento nonostante che l'avviso di ricevimento della CAD spedita ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c. fosse stato restituito con l'indicazione "destinatario sconosciuto".

Deduce il contribuente che non può ritenersi perfezionata una notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza che sia data al destinatario la possibilità legale di conoscere l'atto da notificare in base a tutti gli adempimenti previsti nell'indicata disposizione.

Se ne ricava che non sarebbe sufficiente la spedizione della CAD con raccomandata A/R per il perfezionamento del procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c., ma sarebbe necessario che l'indirizzo al quale sia spedita la raccomandata A/R fosse effettivamente quello di residenza del destinatario.



Se così non fosse (come nel caso di raccomandata non recapitata per essere sconosciuto il destinatario della notificazione), il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non potrebbe dirsi perfezionato.

1.1. Il motivo è fondato.

Si deve precisare che la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito alla casa comunale dell'atto da notificare, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è necessaria ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01).

Il corollario di tale "necessità" è che, essendo l'avviso di ricevimento un elemento costitutivo del procedimento notificatorio, da esso non devono risultare fatti che mettano in crisi la correttezza del detto procedimento.

In particolare, dall'avviso di ricevimento della CAD potrebbe risultare: che la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale sia consegnata al destinatario in persona; che sia consegnata ad una persona convivente o addetta alla casa o all'ufficio o in subordine al portiere; che non sia consegnata ad alcuna persona abilitata, ed in tal caso è conservata in giacenza presso l'ufficio postale per un periodo minimo di tempo, secondo il regolamento postale.

Nel caso in cui la CAD, così come attestato nell'avviso di ricevimento restituito al mittente, non abbia potuto essere consegnata ad alcuno, vige la presunzione legale di cui alla sentenza n. 3/2010, secondo la quale la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD.

Tuttavia, la condizione per l'applicazione di tale presunzione legale è che all'indirizzo al quale si era tentata la notifica dell'atto il destinatario avesse la possibilità di riceverlo, e dunque di ricevere anche la CAD speditagli ai sensi dell'art. 140 c.p.c.



Orbene, nel caso che ci occupa, risulta che il contribuente non ha avuto tale possibilità, in quanto l'agente postale ha attestato che a quell'indirizzo, al quale era stata tentata la notifica dell'atto e successivamente spedita la CAD, il destinatario era sconosciuto.

2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato "*Vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 62 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 142 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello*", è assorbito dall'accoglimento del primo.

3. Con il terzo motivo, rubricato "*Vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 62 d.lgs. n. 546/1992 e agli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello*", il contribuente censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata, e comunque per non aver motivato sulla questione, devoluta ritualmente in appello, relativa alla assenza di riferimento, nell'ambito della relata di notifica, al numero di raccomandata di spedizione della CAD, sì da poter riferire l'avviso di ricevimento prodotto dall'ufficio proprio a quella raccomandata.

3.1. il motivo è fondato per quanto di ragione.

In realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il messo notificatore (così come l'ufficiale giudiziario) non è obbligato, ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ad indicare nella relata di notifica il numero della raccomandata A/R con cui sia spedita la CAD al destinatario, bastando, invece, che nell'ambito della relata si attesti, tra l'altro, di aver provveduto a spedire la CAD con raccomandata A/R (Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 7159 del 18/03/2024, Rv. 670726 - 01).

Spetterà, poi, al giudice verificare, utilizzando ogni elemento di prova a sua disposizione, la riferibilità dell'avviso di ricevimento alla raccomandata spedita dall'agente notificatore in esecuzione della



notifica di cui all'art. 140 c.p.c. (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21288 del 25/07/2025, Rv. 675955 - 02).

4. Il ricorso è fondato con riferimento al primo e al terzo motivo, assorbito il secondo.

La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione.

Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.

Il Presidente
(Paolo Di Marzio)

